

TI_GERICHTE 10.2000.15 vom 18. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2000.15

FR: TI_GERICHTE 10.2000.15 du 18 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 10.2000.15 del 18 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 29

LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a _____; che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361); che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4); che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall' Amtsgericht di ü berlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _); che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa; che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere deliberata; che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla deliberazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l' Amtsgericht di ü berlingen ha pronunciato il divorzio tra _____ e _____ è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione: – avv. _____; – _____. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.